

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 147/CSA (2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 127/CSA- RIUNIONE DEL 20 APRILE 2018

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza delle sig.re Barbara Di Marzio, Emanuela Fortunato, Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

I. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. LICATA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO FINO AL 30.6.2018 – GARE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE;**
- **AMMENDA DI € 1.000,00**

INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA DILETTANTI LICATA/VIGOR TRANI DEL 04.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 251 del 05.04.2018)

Con il gravame, pervenuto il 13.4.2018 la società A.S.D. Licata Calcio ricorreva avverso le sanzioni:

- della squalifica del campo di gioco sino al 30.6.2018;
- ammenda di € 1.000,00;

inflitte dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti con Com. Uff. n. 251 del 5.4.2018 a seguito della gara Licata/Vigor Trani disputata il 4.4.2018.

Tale provvedimento è stato assunto perchè propri sostenitori:

- nel corso del 2^o tempo di gioco, lanciato sputi all'indirizzo di un A.A., attingendolo in diverse parti del corpo e della divisa;
- nel corso del 2^o tempo di gioco, fatto indebito ingresso (in n. 3 sostenitori) nel recinto di gioco, costringendo le forze dell'ordine a intervenire per evitare un aggravamento della condotta;
- al termine della gara, lanciato numerosi oggetti contundenti all'indirizzo della terna arbitrale (tra cui 50 bottigliette d'acqua anche piene, pietre e accendini) e dei componenti della squadra avversaria (tra cui 20 bottigliette d'acqua, colpendo anche un A.A.), rendendo così estremamente difficoltoso il rientro negli spogliatoi, consentito solo dal fattivo intervento della forze dell'ordine; fra gli altri oggetti lanciati da detti sostenitori, una bottiglia piena d'acqua da 2 lt cadeva a poca distanza da un A.A.;
- al termine della gara, fatto nuovamente indebito ingresso in numero imprecisato nel recinto di gioco, nella circostanza rivolgendo espressioni gravemente intimidatorie nei confronti degli ufficiali di gara;
- nel corso della gara, introdotto un fumogeno nel settore a loro riservato;
- al termine della gara, dopo che la terna arbitrale aveva guadagnato il proprio spogliatoio, soggetti non identificati ma chiaramente riconducibili alla Società colpivano ripetutamente la porta dello spogliatoio con violenti pugni; inoltre gli addetti alla vigilanza, nel corso della gara e al termine della stessa, aprivano i cancelli di accesso al recinto di gioco così consentendo l'indebito ingresso dei sostenitori e le conseguenti condotte.

Il Giudice Sportivo precisa che la sanzione è stata determinata come in premessa in considerazione della estrema gravità della condotta tenuta, idonea a cagionare grave danno all'incolumità dei presenti, nonché della violazione degli obblighi di vigilanza e protezione in capo ai rispettivi addetti, così agevolando i descritti comportamenti.

All'udienza di questa Corte tenutasi il 20.4.2018, erano presenti per la reclamante l'Avv. Valori e il signor Scimonelli i quali invocavano l'annullamento e, in via graduata, la riduzione alla sola ammenda

o all'obbligo di disputare uno o più gare casalinghe con chiusura di alcuni settori dello stadio ai propri sostenitori, deducendo essenzialmente l'assenza di responsabilità della dirigenza del Licata per i fatti in contestazione, imputabili ad una minoranza di sostenitori, e la sproporzione della sanzione inflitta rispetto alla reale consistenza degli stessi, che sarebbero stati travisati nei referti della terna arbitrale prima e dal Giudice Sportivo poi.

Ad avviso della Corte, il gravame è da rigettare per ciò che attiene alla squalifica del campo e parzialmente da accogliere riguardo all'ammenda.

Va anzitutto precisato che a fondare la responsabilità della reclamante - come nella specie declinata dal Giudice sportivo - può risultare del tutto sufficiente la condotta tenuta dai propri sostenitori e le violazioni imputabili agli addetti alla vigilanza, senza che sia anche necessaria una fattiva partecipazione personale della dirigenza.

Nella specie, la sanzione oggetto di reclamo trova infatti fondamento principalmente nell'inammissibile comportamento della tifoseria e in quello, nel minimo lontano da un elementare standard di diligenza e prudenza, degli addetti alla vigilanza, per vero non smentito dalle argomentazioni difensive.

Riguardo alle condotte imputate alla tifoseria, non si rilevano infatti sostanziali diversità nella ricostruzione dei fatti fra referti della terna arbitrale e memoria difensiva, risultando viceversa incontrovertibile che alcuno dei componenti della prima sia stato materialmente colpito dagli oggetti (diverso è il caso degli sputi) lanciati dalla tifoseria. A fronte di ciò, alcun elemento realmente probante in senso esimente o attenuante può intravedersi nella considerazione, di ordine meramente statistico, che troppi oggetti sarebbero stati lanciati dagli spalti perché alcuno potesse rimanerne non colpito. 70 bottigliette piene d'acqua (comprese, dunque, quelle lanciate all'indirizzo dei componenti della squadra avversaria), più la bottiglia (piena essa pure) da 2 lt. caduta non lontano da un A.A., unitamente agli altri oggetti (che almeno per quanto attiene agli accendini non appaiono negati neppure nella memoria difensiva) che constano lanciati dai sostenitori del Licata secondo i referti arbitrali, sono ragionevolmente sufficienti a creare una situazione di pericolo concreto - e non semplicemente potenziale - per l'incolumità fisica della terna arbitrale e dei giocatori avversari. Tanto basta, ad avviso di questa Corte, per aderire alla lettura del Giudice sportivo nella valutazione di estrema gravità della condotta tenuta, idonea a cagionare grave danno all'incolumità dei presenti.

In ordine alla violazione degli obblighi di vigilanza e protezione in capo agli addetti del Licata, realizzatasi nella specie mediante l'apertura dei cancelli di accesso al recinto di gioco da parte degli addetti alla vigilanza, mette conto evidenziare che ciò risulta accaduto, per quanto in atti, sia nel corso della gara che al termine della stessa. In proposito, è del tutto evidente che ne sarebbe sortito il prevedibile effetto di agevolare i descritti comportamenti qui in contestazione. Specie considerando la consapevolezza, di cui la reclamante offre dimostrazione nella memoria difensiva, della delicatezza della gara da qua tenuto conto di quanto accaduto nella partita di andata. A questo riguardo, anzi, l'imponente schieramento di forze di polizia (di cui parimenti si dà conto nella suindicata memoria) doveva suggerire di dare incisive e rafforzate disposizioni in senso assolutamente contrario ai propri addetti destinati al presidio dei cancelli.

Contraddittorio, per concludere sul punto, appare poi l'argomento difensivo secondo il quale i soggetti della cui indebita presenza nel recinto di gioco danno conto i referti sarebbero stati esponenti delle forze di polizia, atteso che, per quanto in atti, queste ultime si sono, di contro, prontamente attivate a tutela della salvaguardia dell'incolumità della terna arbitrale, in particolare a fine gara.

Riguardo agli sputi, la condotta - gravemente offensiva nei confronti del lavoro arbitrale - appare di peculiare gravità, non solo in sé ma anche in quanto reiterata, come in atti, nel corso del 2° tempo della gara di che trattasi.

Per quanto concerne infine l'ammenda, considerato che essa, per sua natura, tende a colpire, in ultima analisi, più la società che la tifoseria, questa Corte ritiene appropriato riquantificarla in € 800,00, affinché nel bilanciamento risulti maggiormente evidente che, in casi come quello di specie, i principali danti causa della misura afflittiva sono da individuare proprio nei sostenitori.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Licata Calcio di Licata (Agrigento) riduce la sanzione dell'ammenda a € 800,00.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. LICATA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 05.04.2021 INFLITTA AL CALC. CATALANO PIETRO SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA DILETTANTI LICATA/VIGOR TRANI DEL 04.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 251 del 05.04.2018)

La società A.S.D. Licata Calcio ricorreva avverso la sanzione della squalifica sino al 5.4.2021 inflitta al calciatore Pietro Catalano, a seguito della gara di Coppa Italia Dilettanti Licata/Vigor Trani disputata il 4.4.2018, per aver, al termine della gara, all'ingresso negli spogliatoi, colpito con una violenta manata alla schiena uno degli assistenti arbitrali, stratonato lo stesso e stretto il medesimo violentemente, sì da impedirgli di muoversi, con condotta che solo l'intervento fattivo delle Forze dell'ordine è valso a interrompere (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega nazionale dilettanti - Com. Uff. n. 251 del 5.4.2018).

Con il gravame, fatto pervenire in data 13.4.2018, la reclamante avversava la decisione suindicata, deducendo il travisamento del gesto contestato e invocando la riduzione della sanzione inflitta.

All'udienza, il patrono della reclamante insisteva per l'accoglimento del gravame.

Il gravame è infondato.

Il gesto in contestazione compiuto dal tesserato, come ricostruito dal referto in atti, appare grave e connotato da un'intenzionalità violenta che rende, ad avviso di questa Corte, del tutto appropriata la sanzione inflitta.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Licata Calcio di Licata (Agrigento).

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti del caso.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Prof. Paolo Tartaglia, Dott. Stefano Toschei - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza delle sig.re Barbara Di Marzio, Emanuela Fortunato, Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

3. RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S.D. AVEZZANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FANTI FEDERICO SEGUITO GARA S. NICOLÀ/AVEZZANO DEL 08.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 124 dell'11.04.2018)

La S.S.D. Avezzano Calcio a r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n.124 dell'11.4.2018 con la quale, in riferimento alla gara tra Avezzano e S. Nicolò dell'8.4.2018, ha comminato la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Fanti Federico in quanto *"calciatore in panchina, a gioco fermo, entrava indebitamente sul terreno di gioco, spingendo e stratonando violentemente un calciatore avversario contestualmente rivolgendogli espressioni offensive"*.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere in via principale la riduzione della squalifica da tre ad una giornata e, in subordine, a commutare la sanzione residua in ammenda, la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha evidenziato il fatto che la condotta ascritta al Fanti non può essere qualificata come condotta violenta, bensì come condotta scorretta per essere entrato in campo a giuoco fermo per prendere le difese di un proprio compagno di squadra, prodigandosi per allontanare gli avversari dallo stesso.

Il ricorso va in parte accolto riducendo la squalifica da tre a due giornate effettive di gara in quanto il comportamento tenuto dal calciatore Fanti Federico sulla scorta del referto arbitrale non va qualificato come violento ma come gravemente antisportivo.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Avezzano Calcio di Avezzano (L'Aquila) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

4. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CALCIO FLAMINIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CALCIO FLAMINIA/SAN TEODORO 15.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 127 del 16.04.2018)

La A.S.D. Calcio Flaminia ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale pubblicata sul comunicato ufficiale n.127 del 16/4/2018 con la quale, in riferimento alla gara tra Calcio Flaminia e San Teodoro del 15.4.2018, ha comminato la ammenda di € 800,00 *“per avere propri sostenitori dal 30° del secondo tempo e fino al termine della gara rivolto espressioni gravemente offensive all’indirizzo di un A.A.”*.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la cancellazione o, in subordine, la riduzione della sanzione comminata alla società la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha rilevato che non è detto che lo sparuto pubblico presente fosse riconducibile per intero ai sostenitori della squadra di casa e che comunque non vi è stato da parte di nessuno il tentativo di attentare all’incolumità dell’Assistente dell’Arbitro. Inoltre la ricorrente ha evidenziato il fatto che la nuova dirigenza della società da poco subentrata sta compiendo enormi sforzi anche con riferimento al comportamento della sua tifoseria.

Il ricorso va in parte accolto in quanto il comportamento tenuto dalla tifoseria presente non giustifica una ammenda di così rilevante importo, dovendosi rideterminare la stessa in € 400,00.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del come sopra proposto dalla società A.S.D. Calcio Flaminia di Civita Castellana (Viterbo) riduce la sanzione dell’ammenda a € 400,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CALCIO FLAMINIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MORACCI LEONARDO SEGUITO GARA CALCIO FLAMINIA/SAN TEODORO 15.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 127 del 16.04.2018)

La A.S.D. Calcio Flaminia ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n.127 del 16.4.2018 con la quale, in riferimento alla gara tra Calcio Flaminia e San Teodoro del 15.4.2018, ha comminato la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Moracci Leonardo *“per avere afferrato un calciatore avversario con entrambe le mani al collo”*.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica del calciatore la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha evidenziato il fatto che la condotta ascritta al Moracci non può essere qualificata come condotta violenta, bensì come condotta scorretta.

Il ricorso va in parte accolto riducendo la squalifica da 3 a 2 giornate effettive di gara in quanto il comportamento tenuto dal calciatore Moracci Leonardo non va qualificato come violento ma come gravemente antisportivo.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Calcio Flaminia di Civita Castellana (Viterbo) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CALCIO FLAMINIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. INGRETOLLI CRISTIANO SEGUITO GARA CALCIO FLAMINIA/SAN TEODORO 15.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 127 del 16.04.2018)

La A.S.D. Calcio Flaminia ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n.127 del 16.4.2018 con la quale, in riferimento alla gara tra Calcio Flaminia e San Teodoro del 15.4.2018, ha comminato la squalifica per 2 gare effettive al calciatore Ingretolli Cristiano *“per avere rivolto ad un A.A. espressione ingiuriosa e frase blasfema”*.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica del calciatore la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che la frase rivolta dal calciatore all’A.A. è stata male interpretata dallo stesso che si sarebbe limitato a richiamare l’attenzione dell’Arbitro.

Il ricorso va respinto in quanto il comportamento tenuto dal calciatore Ingretolli Cristiano, sulla scorta del referto arbitrale, va sanzionato sia per la espressione blasfema che per quella ingiuriosa nei confronti dell'A.A..

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Calcio Flaminia di Civita Castellana (Viterbo).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Prof. Paolo Tartaglia- Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza delle sig.re Barbara Di Marzio, Emanuela Fortunato, Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

7. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. MARITIME FUTSAL AUGUSTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. MURO SALVATORE SEGUITO GARA META C5/ MARITIME FUTSAL AUGUSTA DEL 15.4.2018 [Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 786 del 17.4.2018]

Con atto, spedito in data 18.4.2018, la Società A.S.D. Maritime Futsal Augusta ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo del Divisione Calcio a cinque della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 786 del 17.4.18 della predetta Divisione) con la quale, a seguito della gara Meta C5/Maritime Futsal Augusta, disputatasi in data 15.4.2018, era stata irrogata, nei confronti del calciatore della Società ricorrente, MURO Salvatore, la squalifica per due giornate effettive di gara.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Nei motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento violento, tenuto dal calciatore, MURO Salvatore, nei confronti del portiere avversario.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Maritime Futsal Augusta di Augusta (Siracusa).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACTIVE NETWORK FUTSAL ABBREVIAZIONE TERMINI DI CUI AL COM. UFF. 86/A DEL 30.10.2017 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAGLIARI 2000/ACTIVE NETWORK FUTSAL DEL 14.04.2018 [Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 788 del 17.04.2018]

Con mail, spedita in data 18.4.2018, la Società A.S.D. Active Network Futsal ha proposto ricorso, con procedura d'urgenza, avverso la decisione del Giudice Sportivo del Divisione Calcio a cinque della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 788 del 17.4.2018 della predetta Divisione) con la quale, a seguito della gara Cagliari 2000/Active Network Futsal, disputatasi in data 14.4.2018, era stata irrogata, nei confronti della Società ricorrente, la punizione della perdita della gara, con il punteggio di 0 – 6; ciò sul presupposto che la società ricorrente avesse schierato un numero di calciatori "formati" (per la precisione sei) inferiore al numero minimo di sette previsto dal Com. Uff. n. 1 del 7.7.2017 emanato dalla L.N.D. – Divisione Calcio a 5.

Con successiva mail, spedita sempre il 18.4.2018, la società ricorrente ha trasmesso le motivazioni del reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Deve, innanzi tutto, osservarsi che il sistema centrale informatico federale AS400 non distingue lo status della calciatore dilettante formato in Italia da quello del calciatore mero dilettante. Tale status è invece evincibile dai tabulati ufficiali dei calciatori tesserati di ogni singola società curati dalla Lega Nazionale Dilettanti, tabulati che vengono di volta in volta aggiornati, in base alle richieste di tesseramento inoltrate dalle società medesime, con l'inserimento dei dati riferibili ai singoli calciatori tesserati.

Da ciò deriva che lo status del calciatore dilettante spendibile in ambito federale può ritenersi acquisito, indipendentemente dalla ricorrenza delle condizioni che lo legittimano, solo dal momento in cui esso viene ufficializzato con il suo inserimento o nel sistema informatico centrale AS400 oppure,

per ulteriori specificazioni, nei tabulati calciatori delle società curati dalla L.N.D.: ed è solo da tale momento che quello status diviene efficace ed opponibile *erga omnes* in ambito federale.

Ebbene, nel caso di specie, risulta acquisita in atti la schermata del sistema informatico AS400 ove risulta il possesso da parte del calciatore della società ricorrente, Caci Vincent Alex, dello status di mero "DILETTANTE".

E' dunque evidente che, indipendentemente dal preesistente possesso del requisito previsto dalla Com. Uff. n. 1/2017 della L.N.D. - Divisione Calcio a 5 ("calciatori che risultino regolarmente residenti in Italia almeno dal compimento del 10° anno di età"), la A.S.D. Active Network Futsal non ha provveduto a far aggiornare la posizione del calciatore Caci Vincent Alex prima della gara del 14.4.2018, gara alla quale tale calciatore ha dunque partecipato come mero "DILETTANTE".

Ne consegue che correttamente il Giudice Sportivo ha ritenuto che la A.S.D. Active Network Futsal avesse schierato solo sei calciatori formati in Italia, rispetto al numero minimo di sette previsto dal predetto Com. Uff. n. 1/2017: altrettanto correttamente, quindi, ad essa società è stata inflitta la punizione sportiva della perdita della gara, così come previsto dallo stesso Com. Uff. e dall'art. 17, 5° comma, C.G.S..

Il reclamo, pertanto, deve essere respinto.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla società A.S.D. Active Network Futsal di Viterbo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 21 maggio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini